



COMUNE DI FOSSOMBRONE

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

corso Giuseppe Garibaldi, 8 - Tel. 0721.723253 – c.f./partita IVA: 00223590415

PEC: comune.fossombrone@emarche.it

SETTORE II - LAVORI PUBBLICI

PF ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Fossombrone,
li 24.07.2024.

prot. (sovrascritto)
(protocollo generato automaticamente
durante l'invio PEC e riportato sul
frontespizio della nota di trasmissione)

SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA E REALIZZAZIONE DEI RELATIVI INVESTIMENTI

INFORMAZIONI DI SINTESI

oggetto dell'affidamento:	Servizio di Illuminazione Pubblica
ente affidante:	Comune di Fossombrone - PU
tipo di affidamento:	finanza di progetto
modalità di affidamento:	procedura aperta ad evidenza pubblica
durata del contratto:	20 anni
specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo:	nuovo affidamento
territorio interessato dal servizio affidato o da affidare:	singolo comune

Soggetto responsabile della compilazione

nominativo	Arch. LUCA SPINETO
ente di riferimento	Comune di Fossombrone - PU
area/servizio	SETTORE II - Servizio Lavori Pubblici
telefono	0721.723.251
email	lavoripubblici@comune.fossombrone.ps.it
data di redazione	24.07.2024



COMUNE DI FOSSOMBRONE

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

corso Giuseppe Garibaldi, 8 - Tel. 0721.723253 – c.f./partita IVA: 00223590415

PEC: comune.fossombrone@emarche.it

SETTORE II - LAVORI PUBBLICI

SEZIONE A.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

Ai fini di ottemperare a quanto previsto dall'art.34, comma 13 del D.Lgs. n. 179 del 18.10.2012, recante "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*" (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19.10.2012, Suppl. Ord. n. 194 - in vigore dal 20.10.2012), nonché l'art.14 comma 3 D.Lgs. 201/2022, e stante la qualificazione del servizio di pubblica illuminazione quale "*servizio pubblico locale di rilevanza economica*" e come tale rientrante nel suddetto dettato normativo, con la presente relazione si illustra quanto segue:

- secondo l'art. 1 del R.D. 2578/1925, l'impianto e l'esercizio dell'illuminazione pubblica rientra tra i "*pubblici servizi*" come confermato dalla giurisprudenza amministrativa la quale afferma che "*il servizio di illuminazione delle strade comunali ha carattere di servizio pubblico locale*" (cfr. Cons. Stato Sez. V, 02.09.2013, n. 4339; Cons. Stato Sez. V, 25.11.2010, n.8231; Cons. Stato Sez. V, 16.12.2004, n.8090) considerando anche "*servizio pubblico a rilevanza imprenditoriale*" (sentenza Consiglio di Stato, sez. V, n. 348 del 31.01.2006);
- dalla qualificazione giuridica della pubblica illuminazione come servizio pubblico locale deriva l'applicazione delle norme generali in tema di servizi pubblici locali;
- la disciplina relativa ai servizi pubblici locali si può far risalire alla Legge 29.03.1903, n.103 sulle municipalizzazioni e al successivo R.D. n. 2578/1925, che delinea una gestione di tipo pubblicistico di tali servizi;
- il primo intervento di riforma organica è intervenuto con Legge n. 142/1990, il quale, nel modificare il sistema delle c.d. aziende municipalizzate, ha introdotto il tema della privatizzazione dei servizi locali. Successivamente, con Legge n. 127/1997 (Bassanini-bis) si è registrato un ulteriore tentativo di apertura dei servizi pubblici locali al "*mercato*", attraverso la previsione di agevolazioni fiscali per la trasformazione delle aziende speciali esistenti in società per azioni. Tutte le diverse soluzioni normative elaborate sono quindi confluite nel TUEL agli artt. 112 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000 – che si poneva l'obiettivo di regolamentare in modo generale la disciplina dei servizi pubblici locali;
- rilevante ai fini della presente relazione la disposizione dell'art. 113 secondo comma TUEL secondo cui "*gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13*";
- conclusivo elemento normativo è rappresentato dal recepimento della normativa comunitaria con l'art. 23-bis del D.Lgs. n.112/2008, al quale ha fatto seguito il Regolamento attuativo n. 168/2010 che sinteticamente prevedeva:
 - a) l'affidamento del servizio pubblico locale, in via ordinaria, mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;
 - b) l'affidamento della gestione del servizio pubblico locale in favore di società miste il cui socio privato sia scelto mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;
 - c) l'affidamento diretto, ossia in house providing, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria;
- tale disciplina (regolamento compreso) è stata abrogata a seguito del Referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, per effetto del D.P.R. 18.07.2011, n.113 (proclama dell'esito referendario);
- in seguito all'esito referendario il legislatore ha approvato gli artt.3-bis e 4 del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011 e successivamente modificato prima dalla Legge n. 183/2011 (cd. Legge di Stabilità 2012), poi dal D.L. n. 1/2012 (cd. Cresci-Italia), convertito in Legge n. 27/2012 e, in ultimo, dal D.L. n. 83/2012;
- tale ultima disciplina è stata abrogata per effetto della sentenza della Corte Costituzionale del 20 luglio 2012, n.199 che ha pronunciato l'illegittimità costituzionale dell'art.4 del D.L. n. 138/2011 per violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare.
- allo stato attuale, alla luce delle evoluzioni qui succintamente richiamate, mutuando quanto già affermato dalla Corte con la sentenza n.24/2011 relativa al giudizio sull'ammissibilità del referendum, trova quindi applicazione immediata l'ordinamento comunitario, già introdotto con l'art.23 bis D.L. 112/2008.

Quanto sopra porta a ritenere che l'affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica possa avvenire secondo tre diversi modelli cui corrispondono altrettante soluzioni organizzative e gestionali:

- 1) tramite conferimento in favore di imprenditori o di società individuati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- 2) tramite affidamento a società a capitale misto pubblico privato, il cui partner privato sia individuato a seguito di gara ad evidenza pubblica cd. a doppio oggetto;
- 3) tramite affidamento diretto a società a totale capitale pubblico corrispondente al modello cd. in-house providing.

- il D.Lgs. 18.10.2012, n.179 ("*Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese*") convertito con legge n.221/2012) in otto commi reca la nuova disciplina in materia di servizi pubblici di rilevanza economica. Una disciplina particolare inerenti i termini in materia di servizi pubblici locali è pure dettata dall'art. 13 D.Lgs. 150/2013 (convertito con legge 15/2014).

Al riguardo l'art.34 D.L. 179/2012 al comma 20 dispone che "*Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*"



COMUNE DI FOSSOMBRONE

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

corso Giuseppe Garibaldi, 8 - Tel. 0721.723253 – c.f./partita IVA: 00223590415

PEC: comune.fossombrone@emarche.it

SETTORE II - LAVORI PUBBLICI

- la scelta delle modalità di affidamento del servizio è rimessa dalla normativa vigente all'ente di governo, sulla base di una relazione, **da rendere pubblica sul sito internet dell'ente stesso**, che deve dare conto *"delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche (se previste)";*
 - in conclusione, gli adempimenti a carico degli enti affidanti a seguito della nuova normativa in materia di servizi pubblici locali risultano semplificati; la scelta è rimessa agli affidanti che eserciteranno un potere discrezionale ma nel contempo rispettoso dei principi europei di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi; dell'obbligo di motivazione; dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Con il nuovo Codice appalti (D.Lgs. 36/2023 a cui si fa riferimento anche se all'atto della presentazione formale dell'istanza iniziale era vigente il D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal decreto correttivo D.Lgs. n.56/2017), nel quale sono individuate le disposizioni in materia di affidamenti in house contenute nelle direttive europee in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali.

Il nuovo Codice, recependo i presupposti elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i principi contenuti nelle citate Direttive, disciplina tutti i presupposti per gli affidamenti in house. Accanto a ciò il Codice prevede che, per poter legittimamente affidare un contratto con modalità in house, avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti devono effettuare preventivamente una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata del soggetto in house, avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione (art.7).

Pertanto nel caso di scelta della forma di gestione in house, la valutazione di congruità deve dar conto anche dell'onere procedimentale imposto dall'art.192 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo il quale gli Enti affidanti *"effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche"* (cfr. Corte Costituzionale 27.05.2020 n.100 e Corte di Giustizia 06.02.2020 n.89/19 – 91/19). Il medesimo principio è contenuto e riconducibile nel nuovo codice nell'art.7 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, secondo il quale *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche."*

Al riguardo la giurisprudenza più recente osserva che, *"nell'attuale quadro normativo il ricorso all'affidamento in house del servizio è in posizione subalterna all'affidamento del servizio stesso mediante gara pubblica per essere imposto all'amministrazione aggiudicatrice che a quello intenda ricorrere un onere motivazionale rafforzato, quale si ricava dal combinato disposto dell'art. 192, comma 2, D.Lgs. n.50 del 2016 e dall'art. 34, comma 20, D.L. n. 179 del 2012. Detto onere motivazionale consiste nell'espone le ragioni di preferenza per l'affidamento in house rispetto al ricorso all'evidenza pubblica in punto di convenienza economica, di efficienza e qualità del servizio, così esplicitando le ragioni dell'esclusione del ricorso al mercato, e, di seguito, i benefici per la collettività, di modo che ne sia possibile il sindacato in termini di ragionevolezza, logicità e travisamento dei fatti"* (cfr. Cons. Stato Sez. III 12.03.2021, n. 2102; Cons. Stato Sez. V, 15.12.2020, n.8028; Cons. Stato Sez. V, 26.10.2020, n. 6459; TAR Brescia Sez. I, 23.03.2021 n.280-281; TAR Brescia Sez. I, 08.04.2021 n.329).

Non ultimo va tenuto conto della disciplina inerente alla centralizzazione delle procedure di appalto nonché della normativa di contenimento e riduzione della spesa pubblica c.d. spending review. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, l. 488/1999 infatti *"Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse"*.

Deve infine considerarsi che la proprietà mista degli impianti di illuminazione pubblica comunale richiede la preventiva acquisizione degli impianti da parte dell'Ente. Ai fini dell'affidamento della gestione e manutenzione dei servizi di illuminazione pubblica nei modi consentiti dall'ordinamento è, infatti, necessario che la totalità dei relativi impianti sia di proprietà del comune.

I comuni che non hanno la proprietà di tutti gli impianti devono quindi procedere, in primo luogo, al loro acquisto integrale; l'iter da seguire in questi casi, così come previsto dalla normativa vigente, consiste sostanzialmente nell'acquisto bonario o nel riscatto degli impianti in proprietà di terzi (cfr. parere AS1240 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) del 28 dicembre 2015).

A completare il quadro normativo di riferimento va pure evidenziato che con Legge Regionale 5 ottobre 2015, n. 31 - Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso (BURL n. 41, suppl. del 09.10.2015), la Regione Lombardia persegue mediante efficaci strumenti di progettazione, l'efficientamento degli impianti di illuminazione esterna attraverso l'impiego di sorgenti luminose



COMUNE DI FOSSOMBRONE

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

corso Giuseppe Garibaldi, 8 - Tel. 0721.723253 – c.f./partita IVA: 00223590415

PEC: comune.fossombrone@emarche.it

SETTORE II - LAVORI PUBBLICI

a ridotto consumo e a elevate prestazioni illuminotecniche, il risparmio energetico mediante il contenimento dell'illuminazione artificiale, la salvaguardia delle condizioni naturali nelle zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso e la riduzione dell'inquinamento luminoso sul territorio regionale, nell'interesse della tutela della salute umana dei cittadini, della biodiversità e degli equilibri ecologici.

Tali disposizioni introducono il DAIE (Documento di analisi dell'illuminazione esterna) ed assegnano ai comuni diverse funzioni tra cui quella di perseguire la proprietà pubblica degli esistenti impianti di pubblica illuminazione esterna di rispettiva competenza.

Definita, quindi, la riconducibilità del **Servizio di illuminazione pubblica** tra i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nelle successive sezioni si descriveranno:

Sezione B: il contenuto del servizio di illuminazione pubblica e la definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale;

Sezione C: la tipologia di affidamento prescelta dal Comune e la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario e nazionale e dei relativi presupposti giuridici;

Sezione D: Le ragioni economiche e finanziarie sottese alla scelta stessa.

SEZIONE B.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.

Il Comune di Fossombrone è intenzionato a razionalizzare la gestione del servizio di illuminazione pubblica ed individuare in via definitiva una nuova forma di gestione – e quindi il nuovo gestore – del servizio di pubblica illuminazione che consenta di ottenere una pluralità di risultati in ragione della normativa vigente in materia di pubblica illuminazione e risparmio energetico prevede la necessità di:

- ridurre l'inquinamento luminoso ed ottico sul territorio attraverso il miglioramento delle caratteristiche costruttive e dell'efficienza degli apparecchi, l'impiego di lampade a ridotto consumo ed elevate prestazioni illuminotecniche e l'introduzione di accorgimenti antiabbagliamento;
- razionalizzare i consumi energetici negli apparecchi di illuminazione, ottimizzandone i costi di esercizio e la manutenzione;
- ridurre i consumi degli impianti di illuminazione, anche attraverso l'installazione di regolatori di flusso luminoso che possano generare un risparmio energetico;
- ridurre l'affaticamento visivo e migliorare la sicurezza per la circolazione stradale;
- conservare e tutelare gli equilibri ecologici sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette.

A tale riguardo si richiamano:

- le linee guida di ENEA nell'ambito del progetto Lumière "Soluzioni economico-finanziarie per la riqualificazione della illuminazione pubblica" del settembre 2012;
- le linee guida operative per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica pubblicate da ANCITEL del gennaio - maggio 2013;
- Manuale operativo: Impianti di Pubblica Illuminazione in Partenariato Pubblico Privato, edito da Asset Camera, Azienda speciale della CCIAA di Roma, con la collaborazione del Cresme Europa Servizi dell'aprile 2013;
- Comunicato del 14/09/2016 del Presidente ANAC, Indicazioni operative anche alla luce del nuovo codice degli appalti e concessioni (D.Lgs. 50/2016 oggi sostituito dal D.Lgs. 36/2023) per l'affidamento del cd. "servizio luce" e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, compreso l'efficientamento e l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica.

La consistenza degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Fossombrone è la seguente:

- gli impianti del servizio di illuminazione pubblica attualmente presenti nel territorio di questo Comune sono costituiti da:

- punti luce: (stato di fatto) 2.819;
- lanterne semaforiche: 171;
- attraversamenti pedonali: 22;
- lampeggianti stradali: 30;

la cui titolarità risulta dal 25.06.2024 interamente **esclusiva proprietà del COMUNE DI FOSSOMBRONE, con sede in corso Giuseppe Garibaldi, 8 P.IVA: 00223590415;**

- si precisa infatti che il documento di cessione dei **n.157 di proprietà della società ENEL SOLE S.r.l.**, con sede in Roma, via Flaminia, 970, capitale sociale €4.600.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al n. 02322600541 e nel R.E.A. al n. 905977, codice fiscale 02322600541 sono stati presi in carico con la sottoscrizione dell'atto di riscatto firmato separatamente e digitalmente in data 25 e 27 giugno.2024;

Dall'analisi degli impianti di illuminazione sono emersi i seguenti dati:

- **gli impianti del Comune di Fossombrone, attualmente sono caratterizzati da corpi illuminanti di qualità scarsa installati negli anni passati, solo in parte sostituiti;**



COMUNE DI FOSSOMBRONE

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

corso Giuseppe Garibaldi, 8 - Tel. 0721.723253 – c.f./partita IVA: 00223590415

PEC: comune.fossombrone@emarche.it

SETTORE II - LAVORI PUBBLICI

- seppur dotate di sorgenti a buona efficienza (sodio alta pressione), a causa del tempo e dell'usura risultano compromesse nelle loro proprietà ottiche, elettriche e meccaniche esse necessitano di una integrale sostituzione e revisione;

- l'evoluzione tecnica negli ultimi anni ha introdotto nuove possibilità e una sostituzione integrale dei punti luce e/o dei sistemi di illuminazione garantirebbe un efficientamento energetico che avrebbe un significativo impatto, in riduzione, sui costi a carico di questa Amministrazione;

- le apparecchiature, non più pienamente efficaci allo svolgimento del compito visivo per il quale sono state previste, sono vetuste, soprattutto a fronte delle possibilità tecnologiche attualmente rese disponibili dal mercato dell'illuminazione di graduare le intensità di emissione nelle diverse ore del giorno rendendo compatibili politiche che perseguano i tre obiettivi fondamentali che si è data questa Amministrazione:

1. miglioramento dell'illuminazione degli spazi pubblici per garantire ottimi standard di sicurezza;
2. miglioramento dell'illuminazione degli spazi pubblici per garantire la valorizzazione del territorio e delle sue bellezze architettoniche, culturali e storiche;
3. efficientamento energetico con conseguente contenimento della spesa pubblica.

---O---

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE.

Il servizio di illuminazione pubblica è costituito da un insieme di attività economiche soggette ad obblighi di servizio pubblico, intendendo come tali quegli obblighi che l'impresa che gestisce il servizio, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe e che riguardano specificatamente il servizio universale, la continuità, la qualità del servizio, l'accessibilità delle tariffe, la tutela degli utenti e dei consumatori.

Stante il riferimento contenuto nell'art.34, comma 20 del D.L. 179/2012 e nell'art. 14 comma 3 D.Lgs. 201/2022, agli "obblighi di servizio pubblico e universale", si rende necessario individuare il significato di tali termini ed i correlati obblighi ivi sottesi.

Il servizio pubblico può essere definito come un'attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato, mentre il servizio universale può essere definito in considerazione degli effetti perseguiti, volti a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

In particolare, l'Unione Europea intende il servizio universale come *"l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza"*.

Relativamente alla materia dei servizi pubblici locali, si può concludere che le citate nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di *"servizio pubblico"* tout court l'attenzione si focalizza verso il soggetto pubblico che deve esplicare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre invece laddove si parla di *"servizio universale"* l'attenzione si focalizza verso gli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la ratio degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

Inoltre, l'ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo accessibile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato.

SEZIONE C.

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA.

Precisato l'inquadramento normativo di settore e le caratteristiche del servizio, l'Amministrazione Comunale dovrà individuare quale scelta procedurale sia maggiormente adeguata rispetto agli obiettivi che si propone.

Tra le tipologie di affidamento del servizio sono astrattamente ipotizzabili, l'appalto ordinario e la finanza di progetto ad iniziativa pubblica (art.183, commi 1 - 14 del Codice).

Entrambe le ipotesi richiedono la preventiva progettazione, di livello definitivo esecutivo nel primo caso e di fattibilità nel secondo, secondo la normativa di settore, mediante la selezione e l'affidamento a tecnici di settore la individuazione e sviluppo degli interventi di adeguamento di messa a norma e riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica.

L'appalto ordinario prevede inoltre l'accollo in capo all'Ente dei rischi di progettazione ed il reperimento delle risorse economiche per sostenere, mediante l'indizione di una gara per l'affidamenti dei lavori, gli investimenti richiesti dagli interventi di adeguamento di messa a norma e riqualificazione degli impianti.

Non disponendo l'Amministrazione comunale delle risorse economiche e gestionali per poter operare direttamente nel servizio di illuminazione pubblica nei termini sopra esposti, verrà valutato l'affidamento del servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica, mediante la formula del Partenariato pubblico privato (PPP) quale strumento di



COMUNE DI FOSSOMBRONE

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

corso Giuseppe Garibaldi, 8 - Tel. 0721.723253 – c.f./partita IVA: 00223590415

PEC: comune.fossombrone@emarche.it

SETTORE II - LAVORI PUBBLICI

cooperazione con gli operatori privati mediante la formula della concessione di servizi ai sensi dell'art.174 e successivi D.Lgs. 36/2023, in virtù della Proposta di finanza di progetto per l'affidamento in concessione del servizio di illuminazione pubblica, mediante finanza di progetto ex art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (oggi sostituito dall'art.193 comma 1 del D.Lgs. 36/2023) - Comune di Fossombrone PU **presentato da HERA LUCE S.R.L. E MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.** del 02.04.2021 prot.0007679 (con la quale si depositava la documentazione del P.F. in argomento) e le successive integrazioni del 15.06.2021 prot.0013718, del 16.02.2023 prot.0003805 e la proposta definitiva depositata il 12.07.2023, prot.0028511.

Si è valutata in termini di comparazione e parametro di prezzo-qualità la possibilità di accedere ai servizi negoziati da Consip.

CONSIP mette infatti a disposizione, nel territorio di interesse, un Accordo Quadro per la prestazione del servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforica e di efficientamento energetico degli stessi, c.d. *Gestione ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli Enti Locali, Lotto 26*.

Il Servizio Gestione ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli Enti Locali, Lotto 26, come si desume dal portale, consiste nell'erogazione del servizio di illuminazione pubblica, tramite un contratto "a risultato" che affida l'intero ciclo di gestione degli impianti ad un unico soggetto, garantendo l'efficienza e la qualità nell'erogazione del servizio e incentivando il risparmio energetico e la messa a norma degli impianti. Il servizio luce è costituito dalle seguenti attività: Acquisto di energia elettrica; Esercizio degli impianti; Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti; Eventuale gestione dei carichi esogeni elettrici e meccanici; Interventi di riqualificazione energetica, di adeguamento normativo, di adeguamento ed innovazione tecnologica; Servizi aggiuntivi di "smart city" e assistenza alla redazione e revisione dei Piani Urbani del Traffico (PUT) e dei Piani Regolatori dell'Illuminazione Pubblica Comunale.

La Convenzione è prevista una sola tipologia avente durata di 9 anni.

Raffrontando i servizi offerti dal Servizio Gestione ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli Enti Locali, Lotto 26 e la proposta di PPP, emergono una serie di vantaggi non solo economici a favore della soluzione di PPP.

Nello specifico l'elemento di maggiore differenza tra le tipologie è quella per cui nella soluzione di PPP mediante un progetto di fattibilità tecnico ed economica si individuano tutti gli interventi necessari alla messa a norma e riqualificazione degli impianti con un intervento quindi complessivo e risolutivo. Per contro la soluzione offerta dal Servizio Gestione ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli Enti Locali, Lotto 26, prevede invece un massimale di interventi di riqualificazione compresi nel canone. Difatti tutte le opere di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo inerenti agli impianti sono compresi nel canone fino al raggiungimento di una quota pari al 9,00% dell'importo complessivo del canone per i servizi attivati per i contratti a durata estesa a 9 anni.

Diversamente la proposta di P.F. depositata si basa su un'offerta definita "global", ovvero, il futuro gestore dovrà farsi carico della gestione/manutenzione dell'intera rete di illuminazione pubblica, per l'intera durata di affidamento del servizio (20 anni), facendosi carico della totalità dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Ulteriori elementi qualitativi emergono dal raffronto della durata del contratto poiché la maggiore durata del PPP garantisce l'amministrazione per i rischi di manutenzione per un lasso di tempo maggiore. Ciò comporta ragionevolmente che l'operatore privato innalzi il livello qualitativo dei corpi illuminanti e dei componenti in genere per garantire durante tutta la durata della Concessione degli standard prestazionali.

Ma l'aspetto che si ritiene dirimente nel preferire la soluzione complessiva del PPP rispetto a quella del servizio Luce offerto da Consip deriva dalla maggiore flessibilità della soluzione in PPP rispetto all'obbligo di aderire alla convenzione Consip che con disposizioni "standard" in ambito nazionale, non tengono conto degli aspetti peculiari del territorio comunale, richiedendo una intensa attività tecnica e progettuale per la loro contestualizzazione.

Fermo restando in ogni caso che il servizio di pubblica illuminazione non rientra nel novero di servizi e forniture per i quali, in forza dell'art. 1, comma 7, L. n. 135/2012, le amministrazioni locali sono tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni ed accordi quadro messi a disposizione da Consip, costituendo le medesime convenzioni strumento di comparazione e parametro di prezzo-qualità (cfr. Cons. Stato Sez. V, 19/04/2018, n. 2392), si ritiene dunque di preferire la soluzione di PPP.

SEZIONE D

MOTIVAZIONI TECNICHE - ECONOMICHE DELLA SCELTA

In merito alla proposta di finanza di progetto per l'affidamento in concessione del servizio di illuminazione pubblica, mediante finanza di progetto ex art. 193 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 - Comune di Fossombrone PU presentato da Hera Luce S.r.l. è stata avviata l'istruttoria prevista dall'art.181 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (vigente al momento della presentazione della prima istanza) e sono stati avviati gli approfondimenti necessari a valutarne la fattibilità.

Ciò precisato va in ogni caso evidenziato che l'affidamento mediante finanza di progetto, disciplinato dall'art.193 del D.Lgs. 36/2023 consente all'Amministrazione comunale di ammodernare, efficientare e riqualificare gli impianti di illuminazione pubblica mediante la cooperazione economica di un operatore privato, in possesso di comprovati requisiti inerenti l'oggetto dell'appalto, il quale si assume gli oneri di progettazione, di esecuzione dei lavori di efficientamento e riqualifica, di gestione e manutenzione pluriennale degli impianti, con la relativa fornitura di energia, assicurando tutte le prestazioni del servizio



COMUNE DI FOSSOMBRONE

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

corso Giuseppe Garibaldi, 8 - Tel. 0721.723253 – c.f./partita IVA: 00223590415

PEC: comune.fossombrone@emarche.it

SETTORE II - LAVORI PUBBLICI

di illuminazione pubblica, in conformità alle norme di settore, sulla base di un piano economico finanziario asseverato che garantisce l'equilibrio e la sostenibilità in condizioni normali dell'operazione.

La proposta prevede infatti l'erogazione da parte dell'Ente di un canone annuale per i servizi e le prestazioni fornite che genera flussi di cassa idonei a coprire l'investimento sostenuto dall'operatore privato.

Per contro la costituzione di idonee garanzie di esecuzione l'Ente e l'operatore coinvolto nell'operazione e il trasferimento del rischio operativo dal lato dell'offerta secondo i principi Eurostat in conformità ai criteri di cui all'art. 180 del Codice, consente di ritenere preferibile tale modalità di affidamento anche in considerazione del fatto che l'affidamento della Concessione del servizio di illuminazione pubblica mediante lo strumento della finanza di progetto, da corso ad una procedura ad evidenza pubblica di selezione della migliore offerta che, data la particolare vivacità del mercato di riferimento, consentirà un effettivo confronto concorrenziale.

Il Responsabile del SETTORE II

Servizio Lavori Pubblici

Arch. Luca Spineto (*)

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.